

Parte non presenterà all' Ufficiale avanti al quale dovrà celebrare il contratto, un certificato dell' Ufficiale dello Stato Civile dell' ultimo domicilio, o del domicilio di coloro sotto la cui podestà è soggetta la Parte medesima, provante che sieno seguite regolarmente le due pubblicazioni, che nessuna opposizione sia sopraggiunta, o che fatta, sia poscia stata stolta o per sentenza passata in giudicato, o per rinuncia dell' opponente, quando sia permessa.

41. Le pubblicazioni dei matrimonj de' militari od Impiegati al seguito delle armate saranno fatte dall' Ufficiale Civile, anche nel luogo dell' ultimo loro domicilio sopra nota dell' Ufficiale militare incaricato de' Registri, e per essi avrà pure luogo il disposto dal precedente art. 40. (*Tit. 2, cap. 5, art. 94.*)

42. Una copia dell' atto della pubblicazione sarà e rimarrà affissa al luogo indicato all' art. 35 durante gli otto giorni d' intervallo tra l' una e l' altra pubblicazione. Il matrimonio non potrà essere celebrato prima del terzo giorno, dacchè sarà seguita la seconda pubblicazione, non compreso il giorno della medesima. (*Tit. 2, cap. 3, art. 64.*)

43. Il Governo potrà dispensare dalle seconde pubblicazioni, quando concorrano gravi motivi. (*Tit. 5, cap. 2, art. 169.*)

Il Règio Procuratore presso il Tribunale